



Comune di Viareggio
comune.viareggio@postacert.toscana.it
Regione Toscana – settore della Tutela della Natura e del Mare
paola.ramacciotti@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it
Carabinieri-Forestali di Lucca
flu43531@pec.carabinieri.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Lucca
mbac-sabap-lu@mailcert.beniculturali.it
Ministero della Cultura
dg-abap@cultura.gov.it
Capitaneria di Porto di Viareggio
cp-viareggio@pec.mit.gov.it
Capitaneria di Porto di Livorno
dm.livorno@pec.mit.gov.it
Comando generale delle Capitanerie di Porto
cgcp@pec.mit.gov.it
Comandante RAM Corpo Capitanerie di Porto
ram@pec.minambiente.it
Ministero della Transizione Ecologica
segreteria tecnica@mite.gov.it
pnm@pec.mite.gov.it
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
USSRI@pec.mite.gov.it
Ente Parco Migliarino San Rossore e Massaciuccoli
enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it
Procura della Repubblica di Lucca
procura.lucca@giustizia.it

OGGETTO: Jova Beach Party 2022 – presenza di specie dunali, studio in corso e prime risultanze – vincolo paesaggistico D.lgs.42/2004 – verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Valutazione di Incidenza Ambientale – Direttiva Habitat 43/92/CE

L'organizzazione scrivente opera da anni come Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta a livello nazionale dal Ministero della Transizione Ecologica.

I primi giorni di settembre dovrebbe tenersi il cosiddetto Jova Beach Party nella spiaggia comunemente nota come Muraglione a Viareggio (LU), iniziativa che porterebbe alla totale distruzione la vegetazione dunale che ha ricolonizzato l'area.

Abbiamo appreso che in tale sito, in considerazione della presenza di queste specie psammofile, è addirittura in corso uno studio da parte del Prof. Giovanni Bacaro, Professore Associato in Botanica Ambientale ed Applicata dal 2015 presso l'Università di Trieste. Il professore da settimane sta divulgando le attività di ricerca e ieri ha reso pubbliche* le prime **risultanze scientifiche** della ricerca con una relazione preliminare con tanto di carta della vegetazione dell'area.



Muraglione di Viareggio - Carta della Vegetazione



- Plot Campionati Agosto 2022 (104)
- Transetti (10)
- Vegetazione
- ▣ Passaggio pedonale non vegetato
- ▣ Prateria densa con dominanza esclusiva di *Elymus farctus*
- ▣ Vegetazione annua delle linee di deposito marine (Cakileto)
- ▣ Vegetazione delle dune mobili embrionali (*Echinophoro spinosae*-*Elymetum farcti*)
- ▣ Vegetazione delle dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria*

Qui alcune immagini dei rilievi (tratte dal profilo del professore).





In ossequio alla filosofia della Open Science il docente ha reso disponibili tutti i dati raccolti tramite googledrive: https://drive.google.com/drive/folders/1JtT7M1J98fyywKqPBIXusHD6RMRqStpF?fbclid=IwAR1m7LpqrOw9G1z2fWZjYOfdnjShJjJUNY-7gB_MMEh4prQDiaXU0q02d4M

I risultati preliminari indicano (riportiamo in virgolettato quanto diffuso dal professore per il tramite dei suoi account):

“18 le specie totali campionate, tra le più abbondanti *Elymus farctus*, *Cakile maritima*, *Polygonum maritimum*, *Euphorbia paralias*, *E. peplis*, *Ammophila arenaria*.

La carta della vegetazione, come qui allegata, riporta le seguenti classi:

1) **Vegetazione annua delle linee di deposito marine (assimilabile all’habitat cod. 1210 secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE, Allegato I).** Specie diagnostiche individuate: *Cakile maritima* (dominante), *Euphorbia peplis*, *Salsola kali*. La vegetazione è qui costituita da comunità a ciclo molto breve. Per le sue peculiarità, la vegetazione ha una bassissima copertura (spesso appena il 5% del totale), tuttavia essa è già sufficiente ad ostacolare il trasporto eolico della sabbia, favorendone invece l’accumulo (ISPRA 2015).

2) **Vegetazione delle dune mobili embrionali (assimilabile all’habitat cod. 2110 secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE, Allegato I).** Specie diagnostiche individuate: *Elymus farctus* (dominante), *Echinophora spinosa*, *Eryngium maritimum*. La specie maggiormente stabilizzatrice qui presente è *Elymus farctus*, graminacea rizomatosa che riesce ad accrescere il proprio rizoma sia in direzione orizzontale che verticale, costituendo un fitto reticolo che ingloba le particelle sabbiose e tende a consolidare il substrato. Le dune embrionali costituiscono la prima vera colonizzazione vegetale perenne che consente ai semi di altre piante di germinare, alimentando il processo di costruzione delle dune sabbiose (ISPRA 2015)

3) **Vegetazione della duna mobile del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (assimilabile all’habitat cod. 2120 secondo la Direttiva Habitat 92/43/CEE, Allegato I).** Specie diagnostiche individuate: *Ammophila arenaria*, *Echinophora spinosa*, *Eryngium maritimum*, *Euphorbia paralias*, *Medicago marina*. In questo habitat il processo di consolidamento della duna è più marcato: grazie alla notevole crescita di *Ammophila arenaria* e allo sviluppo dei suoi apparati radicali si forma una barriera alla sabbia portata dal vento, che si deposita tra i fusti aumentando l’altezza della duna. L’ammofiletto è uno stadio durevole che, pur esposto ai venti e soggetto all’erosione, riesce a mantenersi nel tempo (ISPRA 2015).

4) **Prateria densa con dominanza esclusiva di *Elymus farctus*:** il settore sud-orientale del Muraglione è occupato in modo continuo da questa formazione dove sono presenti tappeti monospecifici più o meno continui di *Elymus farctus*, interrotti solo da corridoi per il passaggio pedonale.”

DIRETTIVA 43/92/CE E LEGGE REGIONALE 56/2000

Oltre alla Direttiva 43/92/CE richiamata dal Professore, che protegge diversi habitat costieri tra cui quelli rilevati al Muraglione, anche la Legge regionale della regione Toscana n.56/2000 tutela espressamente due di questi quattro habitat (Art.1. “La Regione con la presente legge riconosce e tutela la biodiversità, in attuazione del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna) e in conformità con la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Regione **in particolare tutela la diversità:** a) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate; b) degli habitat; c) di altre forme naturali del territorio. 2. La Regione ai fini di cui al comma 1: a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora e la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico; b) garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all’occorrenza, il loro ripristino; c) promuove la gestione razionale degli habitat di cui alla lettera b) assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini; d) concorre alla formazione della Rete ecologica europea, denominata Natura 2000. 3. Con appositi allegati alla presente legge, per le finalità previste ai commi 1 e 2, sono individuati: a) gli habitat naturali e seminaturali e le specie animali e vegetali di interesse regionale, la cui conservazione può richiedere la designazione di Siti di Importanza Regionale (SIR) (allegato A) omissis” (neretto nostro, ndr).

Ci chiediamo: come è possibile prevedere il livellamento e la distruzione di questi rari habitat?

TUTELA PAESAGGISTICA – D.LGS.42/2004

Ricordiamo anche che la costa è soggetta *ope legis* a Vincolo Paesaggistico in base al D.lgs.42/2004 art. 142 “Aree tutelate per legge” comma 1 lettera a).



Ora, la vegetazione dunale, addirittura appartenente ad habitat a forte rischio a livello internazionale, è oggettivamente elemento caratterizzante il paesaggio costiero, in quanto elementi di naturalità di immediata percezione visiva.

Interventi di livellamento con completa distruzione della vegetazione (peraltro reiterati visto che l'evento è già avvenuto nel 2019) determinano:

- a) la modifica della percezione visiva del bene tutelato paesaggisticamente per anni;
- b) l'impoverimento in termini di specie e di copertura della vegetazione, con predominanza di specie annue rispetto alle perenni, che non riescono ad insediarsi, con ulteriore impatto sulla vegetazione.

Visto che queste modifiche sono quasi permanenti o come minimo determinano modifiche per diversi anni, è del tutto evidente la necessità dell'Autorizzazione paesaggistica.

A tal proposito, a mero titolo di esempio, si richiama l'intervento della Soprintendenza di Pescara - Chieti in un caso attinente il potenziale impatto sulle dune di concessioni demaniali stagionali con la sola posa di ombrelloni, quindi ben più leggero di un evento con decine di migliaia di persone da radunare previo livellamento integrale dell'area.

Nell'Ordinanza 08/07/2019 sul ricorso 00089/2019 i giudici scrivono *“ai concessionari delle aree demaniali CP13 e CP14 delle prescrizioni assai stringenti, ritenute idonee a preservare l'alto valore paesaggistico ed ambientale del sistema dunale della spiaggia e a tutelare le specie autoctone della flora e della fauna, con particolare attenzione alla nidificazione dell'uccello fratino. La consistenza dell'aggiudicazione delle concessioni demaniali, di durata stagionale e per la sola posa in opera degli ombrelloni, con esclusione dell'estensione dei sottoservizi, nonché la circostanza che è ancora in atto la fase prodromica alla sottoscrizione delle concessioni, avente ad oggetto la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali presentati dagli aggiudicatari alle prescrizioni imposte dalla Sovrintendenza,....”*.

Pertanto chiediamo di verificare:

- 1) se l'autorizzazione paesaggistica è stata concessa;
- 2) in caso affermativo, di valutare, anche in auto-tutela, la coerenza di tale autorizzazione con gli obiettivi di tutele fissati dalla legge in quanto la norma intende proteggere il bene vincolato, non depauperarlo.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE – D.P.R. 357/1997

La procedura di V.Inc.A. di cui all'art.5 del D.P.R. 357/1997 obbliga ad assoggettare alla procedura anche gli interventi esterni a SIC/ZSC/ZPS che anche solo potenzialmente possono avere incidenza all'interno dei siti.

Non a caso per le tappe del Jova Beach Party di Vasto, Castel Volturno e Ravenna la procedura è stata effettuata. A Vasto l'area dell'evento è a circa 750 metri dal SIC/ZSC “Marina di Vasto”, per dire.

La procedura di Vasto, come previsto dalle Linee Guida Nazionali (G.U.28/12/2019), ha avuto la fase pubblica di 30 giorni per le osservazioni del pubblico. Qui la documentazione: <https://www.comune.vasto.ch.it/servizi-web-al-cittadino/servizi-online/ambiente/3806-provvvedimento-di-vinca-jova-beach-party>

A Viareggio, tenendo conto della posizione dell'area eventi nel 2019, sul portale cartografico nazionale abbiamo misurato la distanza con il Sito ZSC IT 5120016 “*Macchia Lucchese*” pari a 680 metri circa, quindi meno che a Vasto, e con il sito ZPS IT 5170001 “*Dune litoranee di Torre del Lago*”, pari a 865 metri circa.

In particolare, la due aree ospitano specie di uccelli come Martin pescatore, Fratino, Succiacapre ecc. che senz'altro possono essere disturbati data la brevissima distanza dell'area concerto con i siti Natura2000. Ripetiamo: nelle altre tappe, con siti posti anche a maggior distanza, la procedura è stata svolta direttamente nella forma della Valutazione Appropriata data appunto la portata dell'evento.

La V.Inc.A. con ogni evidenza è necessaria per scongiurare svariati potenziali incidenze sui siti derivanti da:

- emissioni sonore, che possono arrivare a diversi chilometri per un evento del genere, creando disturbo alla fauna;
- emissioni luminose: anch'esse possono provocare effetti a chilometri di distanza;



-flussi di persone che possono coinvolgere il sito Natura2000 (come accaduto nella tappa di Cerveteri, con l'area di Torre Flavia invasa nottetempo da centinaia di persone).

Il fatto che l'evento a quanto pare (a tal proposito ricordiamo che vi è l'obbligo di pubblicazione delle Valutazioni; abbiamo cercato anche nell'albo pretorio del Parco senza successo con la parola chiave "Jova") sia stato sottoposto a Vinc.A. nel 2019, come risulterebbe da articoli di stampa, non esime dalla reiterazione della procedura per le evidenti differenze tecniche tra l'evento del 2019 e quello previsto nel 2022. A mero titolo di esempio, qui il potenziale disturbo è concentrato su due giorni consecutivi, accumulando gli impatti dei due concerti in un tasso di tempo molto ristretto.

Non a caso anche a Vasto nel 2019 vi fu una Vinc.A. positiva ma la procedura è stata reiterata nel 2022. Tra l'altro dal 2001 vi è l'obbligo di pubblicazione dei procedimenti ambientali per la Convenzione di Aarhus per assicurare la partecipazione del pubblico: nel 2019, se la Vinc.A. è stata fatta, la procedura pubblica è stata assicurata?

Nel caso di Viareggio abbiamo cercato senza successo link relativi alla procedura del 2022, anche per poter depositare osservazioni. Esiste? Se sì, in quale fase siamo? Dove è un eventuale provvedimento di Vinc.A., anch'esso obbligatoriamente da pubblicare?

DIRETTIVA 2014/52/UE SULLA V.I.A E DEL D.LGS.152/2006

Abbiamo letto la determina del Comune di Viareggio N. 1476 DEL 10/08/2022 in cui si prospettano, testualmente, lavori di "operazioni di **aggiunta sabbia lato mare** per uniformare le cubature dell'area interessata dall'evento per il raggiungimento dei metri quadrati necessari per la capienza stabilita". (neretto nostro. ndr)

Orbene, le modifiche al litorale prima di essere attuate devono per legge svolgere la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.A.), sulla base di quanto previsto dall'Art.6 comma 6 del D.lgs.152/2006. Infatti l'intervento, come qualsiasi lavoro di ripascimento straordinario, rientra con ogni evidenza nella categoria al punto 7 lettera "n" dell'Allegato IV e cioè le "n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare".

Sul sito dedicato ai tali procedure non siamo riusciti a trovare alcunché.

La procedura è stata effettuata?

CONCLUSIONI

Per quanto sopra evidenziato, tenendo conto dell'inequivocabile presenza di specie di piante dunali nell'area, si chiede:

-di verificare l'esistenza delle obbligatorie autorizzazioni/pareri in merito alle attività di livellamento, aggiunta di sabbia ecc. previste nell'area del litorale del Muraglione;

-in caso affermativo, di verificarne la legittimità sulla base delle considerazioni sopra elencate; agli enti che le hanno rilasciate, di procedere alla loro revoca in auto-tutela sulla base di quanto previsto dalla Legge 241/1990;

-di attuare ogni iniziativa utile per prevenire un eventuale danno ambientale con la distruzione della vegetazione protetta presente.

Ci riserviamo ogni altro intervento utile alla tutela dell'ambiente.

Roma, 13/08/2022

Per Forum Ambientalista ODV

Il Presidente

Ciro Pesacane